

Pubblicato il 11/10/2016

N. 06059/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09775/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9775 del 2016, proposto da:

Silvia Baio, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Lazzaro C.F. LZZSRN69S70D960K, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSTT66S53D612T, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

Christiana Calabro, Emanuela Campisi, Giuseppina Cannata, Marta Cappello, Carmela Ciciarella, Itriella Ciurcina, Maria Di Noto, Luigi Distefano, Francesca Ficarra, Pamela Formica, Maria Grazia Gallo, Massimiliano Gennaro, Enza Genovese, Daniela Giannone, Lucia Gibilisco, Mariacristina Giuliano, Valentina Gurciullo, Lucia Manzella, Eleonora Marino, Lorenzo Musso, Daniela Pagliaro, Rossella Paravizzini, Antonella Pistritto, Eleonora Pollicita, Tiziana Pricoco, Ignazio Pulvirenti, Salvatore Salviani, Giovanna Santoro, Isabella Schembri, Luciana Tribulato, Anna Trufley, Rossana Ucciardo, Carla Valvo, Giannella Spadaro, Graziella Sarta, Lucia Latino, Saveria Cadetto, rappresentati e difesi dagli avvocati Serena Lazzaro C.F. LZZSRN69S70D960K, Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, con

domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e scuole primarie, per il triennio 2014/2017 nonché per il silenzio sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie - risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (ult.: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto “periculum in mora”, dato che l’anno scolastico è stato ormai avviato;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell’Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall’art.1 cpa, che, ai sensi dell’art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all’art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell’intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l’indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l’intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l’effetto:

- a) ordina l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO